# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1673-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

**(FIORI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

*Presentato il 22 novembre 1994*

(Relatore: **Paolo OBERTI**)

**NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 dicembre 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 16 dicembre 1994 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.**

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.** | **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.** |
| ART. 1 | ART. 1 |
| 1. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. | 1. Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.** |

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* « lire 285 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « lire 270 miliardi »; *e dopo le parole:* « nonché un contributo » *sono inserite le seguenti:* « di complessive lire 15 miliardi »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. ».

*Decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 273 del 22 novembre 1994.*

---

**Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare anche per il corrente anno taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi).*

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
TREMONTI, *Ministro delle finanze.*
DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-1673-A
Lire 500